

Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 15/02/2018

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

Art. 10

(Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono istituite secondo le norme del regolamento del Consiglio.
2. Ogni consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio regionale, fa parte di almeno una Commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni, con diritto di parola.
3. Le Commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, possono:
 - a) svolgere indagini conoscitive e avvalersi della consulenza di esperti, organismi scientifici ed enti esterni, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale;
 - b) disporre audizioni di qualsiasi soggetto in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;
 - c) disporre ispezioni ed ottenere l'esibizione di atti e documenti presso gli uffici della Regione, nonché presso gli enti e le aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.
4. Il regolamento del Consiglio regionale assicura la pubblicità dei lavori delle Commissioni.